

CONTRATTO DI SERVIZIO

ex articolo 113 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di dicembre, in Napoli, nel mio studio.

Dinanzi a me PAOLO MORELLI, notaio in Napoli, con studio alla Via San Giacomo n. 30, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, senza l'assistenza dei testimoni per non averne fatta richiesta né i costituiti né io notaio,

si costituiscono

- Il "COMUNE DI NAPOLI", con sede in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, codice fiscale 80014890638, in persona dell'ingegner Vincenzo SALZANO, nato a Napoli il 15 marzo 1952, domiciliato per la carica presso la sede comunale, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Igiene della Città al presente atto legittimato e nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dall'art. 77 dello Statuto comunale e dall'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, (di seguito anche "Comune")

E

- "AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.p.A.", in



Notaio Paolo Morelli

**Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I
di Napoli
Ufficio Territoriale di
NAPOLI 1**

in data 12.01.2015

al n. 478/1T



forma abbreviata "A.S.I.A. - NAPOLI S.p.A." con unico socio, con sede in Napoli, Via Volpicella n. 315 e capitale sociale di euro 35.806.807,00 (trentacinquemilioniottocentoseimilaottocentosette virgola zero zero), codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 07494740637, società soggetta alla direzione e coordinamento del socio unico Comune di Napoli, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante DEL GIUDICE Raffaele, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 23 febbraio 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in virtù dei poteri a lui attribuiti dal vigente statuto sociale, come risulta dalla visura ordinaria di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli che si allega sub "A", (di seguito anche "ASIA", "ASIA Napoli" e/o "Società").

Io notaio sono certo dell'identità personale ed idonei poteri dei costituiti, i quali

premessi

- che con deliberazione consiliare n. 119 del 10 maggio 1999 è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90, l'Azienda speciale per la gestione dei servizi di igiene ambientale del Comune di Napoli denominata Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) - Napoli;
- che con deliberazione consiliare n. 221 del 7 ottobre 2003 detta azienda è stata trasformata in società per azioni a totale capitale pubblico interamente di proprietà del Comune di

Napoli, con la denominazione di Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli SpA ed alla medesima è stata confermata la gestione dei servizi di igiene urbana e ambientale;

- che la Società presenta le caratteristiche proprie del modello gestionale dell'in house providing previste dai principi comunitari in materia di affidamento dei servizi: capitale interamente pubblico totalmente detenuto dal Comune di Napoli, controllo analogo esercitato dal predetto Ente così come definito nello statuto della Società in esecuzione della deliberazione n°422 del 2 aprile 2009 della G.C. di Napoli, attività prevalentemente svolta in favore dell'Ente controllante;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2671 del 3 agosto 2004 è stato approvato il "Programma comunale di gestione rifiuti urbani ed assimilabili 2004/2006" con la definizione degli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale;

- che con deliberazione consiliare n. 22 del 12 febbraio 2006 è stato approvato il Regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

- che con deliberazione consiliare n. 5 del 6 marzo 2008 è stato approvato il Piano Comunale per l'implementazione e il rilancio della raccolta differenziata ex art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008;



- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 872 del 23 giugno 2008 è stato approvato il Piano di attuazione 2008/2009, secondo le indicazioni contenute nel Piano di cui al punto precedente;
- che con deliberazione n.739 del 16 giugno 2011 la Giunta Comunale ha adottato misure urgenti ed indispensabili per affrontare efficacemente la gestione integrata dei rifiuti, particolarmente in relazione alla estensione della raccolta differenziata nella modalità porta a porta, alle iniziative per la realizzazione dell'impiantistica necessaria ad esclusione del termovalorizzatore di Napoli est ed alle misure di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
- che, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 743 del 14 ottobre 2013 in allegato sub "B", è stato approvato lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Napoli e la Società Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A. - A.S.I.A. regolante "lo svolgimento delle attività per la raccolta dei rifiuti e per l'igiene urbana, in attuazione del regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti approvato con la Deliberazione Consiliare n. 12 del 22 febbraio 2006, del piano comunale per l'implementazione e il rilancio della raccolta differenziata approvato con la Deliberazione Consiliare n. 5 del 6 marzo 2008 e con le specificazioni di cui alla Deliberazione di Giunta n. 739 del 16 giugno 2011;
- che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21

novembre 2013, che si allega sub "C" è stato approvato, con n. 28 emendamenti, lo schema di contratto di servizio di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 743 del 14 ottobre 2013;

- che all'art. 3 del sopracitato schema di contratto di servizio, che di seguito si riporta, il presente contratto ha validità dall'01/01/2013 e fino al 31/12/2018 e comunque fino all'inizio delle attività del soggetto gestore del servizio integrato individuato secondo la Legge Regione Campania n. 4/2007 recante *"Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*, come modificata dalla legge regionale n. 4/2008, salvo disdetta da parte del Comune da comunicare alla Società a mezzo di raccomandata a/r con almeno sei mesi di preavviso o per effetto di anticipata scadenza derivante da disposizioni di legge sopravvenute;

- che la Legge Regione Campania n. 05/2014 ha modificato ed integrato la L.R. n. 4/2007 prevedendo altresì all'art. 11 il regime transitorio;

- che con Determinazione n. 27 del 28 luglio 2014, che si allega sub "D", il Direttore della Direzione Centrale Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare stabiliva che il rapporto tra Comune di Napoli e ASIA Napoli spa, società in house providing del Comune di Napoli, per il servizio di raccolta dei rifiuti e l'igiene urbana è regolato, fino alla sua scadenza, dal contratto di servizio secondo lo schema approvato dal



Consiglio Comunale con Deliberazione n. 63 del 21 novembre 2013, per un corrispettivo prezzo di euro 187.603.280,00 (centottantasettemilioneiseicentotremiladuecentottanta virgola zero zero) per l'anno 2013 e per gli anni successivi al prezzo risultante da apposito piano economico-finanziario approvato, per l'anno 2014, con delibera di G.C. n. 44 del 29 luglio 2014, che si allega sub "D1";

- che, con nota n. 0973483 del 10 dicembre 2014, il Direttore della Direzione Centrale Servizi Finanziari e Dirigente ad interim del Servizio Partecipazioni Comunali (in allegato sub "D2") ha comunicato gli stanziamenti complessivi in favore dell'ASIA-Napoli spa per gli anni 2013 e 2014, come da relativi piani-economici finanziari approvati, e, in particolare per l'anno 2013 indica lo stanziamento complessivo in favore di ASIA di euro 187.603.280,00 (centottantasettemilioneiseicentotremiladuecentottanta virgola zero zero) e, per l'anno 2014 uno stanziamento complessivo di euro 185.796.692,00 (centottantacinquemilioneisettecentonovantaseimilaseicentonovantadue virgola zero zero);

- che con Determinazioni di impegno n. 02 del 4 aprile 2013, n.04 del 6 giugno 2013, n.07 dell'11 settembre 2013, n. 12 del 23 dicembre 2013 e n. 02 del 12 maggio 2014 del Servizio Partecipazioni Comunali, n. 04 del 30 luglio 2014 della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare e del Servizio Partecipazioni Comunali e n. 02 del 18 novembre

2014 del Servizio Igiene della Città, che si allegano sub "E", "E1", "E2", "E3", "E4", "E5" e "E6", sono state impegnate le somme a titolo di corrispettivo per i servizi di igiene urbana;


- che la sottoscrizione del presente contratto di servizio è competenza del Dirigente del Servizio Igiene della Città, giusta Disposizione del Direttore Generale nr. 38 del 5 ottobre 2012;

- che non risulta necessaria l'acquisizione del Durc della contraente società, giusto parere PG877226 del 21 novembre 2013 del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale, in allegato sub "F", che ritiene tale adempimento escluso in quanto trattasi di società soggetta a controllo analogo con totale assenza di terzietà;

- che è stata accertata la regolarità tributaria di cui al programma 100 dal Servizio Accertamento delle Entrate con nota PG/0323049 del 17 aprile 2014, in allegato sub "G";

- che la Società Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A. - A.S.I.A. Napoli S.p.A. è stata esonerata dalla prestazione di polizza fideiussoria di cui all'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 in quanto società al 100% di partecipazione comunale e quindi soggetta al controllo analogo, giusto parere del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale PG/2014/104130 del 7 febbraio 2014 in allegato sub "H";

- che A.S.I.A. Napoli S.p.A. in un'ottica di contenimento dei



costi, essendo tutte le spese ed oneri a suo carico, e non essendoci nessuna normativa che lo impedisca, ha espresso la volontà di redigere il seguente contratto con atto pubblico notarile ed indica che il totale compenso per la stipula del presente contratto ammonta ad euro 8.500,00 (ottomilacinquecento virgola zero zero);

- che il Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nel disciplinare le modalità di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rinvia espressamente anche al contratto di servizio stipulato con il gestore;

- che, pertanto, con il presente contratto di servizio risultano disciplinati i rapporti tra la Società ed il Comune di Napoli relativamente ai servizi erogati dalla Società per il Comune di Napoli;

- che la Società, come previsto dallo statuto sociale, può altresì svolgere servizi di gestione di rifiuti speciali non assimilati con onere a carico dei produttori di tali rifiuti ed altri servizi non rientranti nella privativa comunale.

PRESO ATTO

- di quanto stabilisce il Testo Unico in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- che ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge Regione Campania n. 4/2007 come modificata dalla legge 4/2008 "Alla Provincia è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei

rifiuti";

- che ai sensi dell'art. 204, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 "I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità di ambito";

- che ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 "Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

- che ai sensi dell'art. 9 della legge Regione Campania n. 4/2007 recante *"Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*, come modificata dalla legge regionale n. 4/2008, "Fino all'inizio delle attività del soggetto gestore del servizio integrato, ai sensi dell'art. 20, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme disciplinate dalla normativa vigente";

- che ai sensi dell'art.117, comma 2 lett. p) della Costituzione nonché dell'art.14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010



n.78, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito con L. 30/07/2010 n.122, è funzione fondamentale dei Comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, l'avvio allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, con applicazione della norma a decorrere dall'01/01/2014;

- che l'articolo 3-bis del D.L. 13/08/2011, n.138 recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n.148 e s.m.i., al comma 1 stabilisce che le Regioni *"organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi"*;


- che l'art.34, comma 23, del D.L. 18/10/2012, n.179 recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, conv.to con L. 17/12/2012, n.221, stabilisce che per i servizi pubblici essenziali organizzati a rete, compreso il servizio rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe e affidamento sono esercitate solo ed esclusivamente dagli organi di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei i-

stituiti o designati dalle Regioni;

- che lo stesso art.34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito con L. 17/12/2012 n.221 prevede che l'affidamento dei servizi avvenga in base ad apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'affidante con motivazioni che giustificano la scelta nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (entro 31/12/2013);

- che con deliberazione n.221 del 5 luglio 2013, pubblicata sul BURC n.44 del 12 agosto 2013, la Giunta Regionale della Campania ha approvato un disegno di legge sul "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania" individuando in quella sede, tra gli altri, l'Ambito Territoriale Ottimale denominato Napoli e, nelle sue articolazioni denominate Sistemi Territoriali Ottimali, quello Metropolitano riguardante la sola città di Napoli;

- che allo stato, nelle more degli sviluppi normativi attesi, il Comune di Napoli, ai sensi dell'art.11, comma 2-ter, del D.L. 30/12/2009 n.195 recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania", convertito con L. 26/02/2010 n.26, come modificato dall'art.1 del D.L. 14/01/2013 n.1, convertito con L. 01/02/2013, n.11 nonché dal D.L.43/2013 convertito con L. 71/2013 (differimento del termine al 31/12/2013) gestisce le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti fino alla data del 31/12/2013;



- che l'art.14 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con L. 22/12/2011 n.214, istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- che ai sensi del comma 461 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, la Società è obbligata ad emanare la Carta della qualità dei servizi d'igiene urbana da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio;
- che la società ha adottato sin dal 2003 un sistema di gestione aziendale per la qualità dei servizi resi, come conforme alla norma internazionale UNI EN ISO9001, periodicamente certificato, e ottenuto l'ultimo rinnovo triennale l'11 dicembre 2012;
- che la Società è in possesso delle autorizzazioni e delle iscrizioni richieste per lo svolgimento di servizi di igiene ambientale;
- che ha approvato nel 2011 il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo richiesto dal D.Lgs. 231/2001 per la re-

sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche scaturite da reato, ed ha nominato nel 2012 un Organismo di Vigilanza a garanzia dell'osservanza e del funzionamento del Modello organizzativo;

- che nel 2011 ha redatto il primo Bilancio di Sostenibilità secondo le linee guida internazionali GRI-G3 del 2006, che rende valutabile l'impatto dell'azione dell'impresa sul piano sociale, economico ed ambientale;

Tutto ciò premesso e preso atto, si conviene e si stipula

quanto segue:

TITOLO PRIMO

Parte generale

Art. 1 - Richiamo delle premesse e delle prese d'atto

Le premesse, le prese d'atto, le schede e gli allegati al presente contratto ne costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e la Società per lo svolgimento dei servizi individuati e specificati negli atti di programmazione tecnico-economica di cui ai successivi articoli 6 ed 8.

Art. 3 - Durata

1) Il presente contratto ha validità dall'1 GENNAIO 2013 e fino al 31 DICEMBRE 2018 e comunque fino all'inizio delle attività del soggetto gestore del servizio integrato individuato



to secondo la normativa riportata nelle antescritte prese d'atto, salvo disdetta da parte del Comune da comunicare alla Società a mezzo di raccomandata a/r con almeno sei mesi di preavviso o per effetto di anticipata scadenza derivante da disposizioni di legge sopravvenute.

2) Nel termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto le parti si impegnano a verificarne lo stato di attuazione ed a verificare la congruità degli impegni reciprocamente assunti.

TITOLO SECONDO

Principi fondamentali dell'erogazione dei servizi

Art. 4 - Osservanza delle disposizioni comunali

in materia di gestione dei servizi di igiene urbana

1) Al fine di conseguire la migliore tutela ambientale e igienico-sanitaria nelle modalità di esecuzione dei relativi servizi e nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere organizzate in osservanza del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 22 febbraio 2006, del Piano della raccolta differenziata approvato con deliberazione consiliare del Comune di Napoli n. 5 del 6 marzo 2008, della deliberazione della G.C. del Comune di Napoli n°739/2011 e delle ulteriori deliberazioni assunte dal Comune in materia.

2) Laddove siano apportate integrazioni o modifiche al Rego-

lamento comunale e/o ai Piani operativi o sopravvengano nuove norme che incidano sulle modalità operative delle prestazioni dei servizi, la Società provvederà a trasmettere al Comune apposita relazione contenente la pianificazione tecnica, la tempistica di attivazione e la rilevazione dell'eventuale incidenza sui costi di erogazione del servizio. La pianificazione terrà conto anche delle necessità di organizzazione e formazione del personale coinvolto, delle modifiche ai piani di acquisizione di beni/servizi/lavori, dell'ottenimento di eventuali nuove autorizzazioni/iscrizioni. Il Comune si riserva di approvare detta relazione entro 30 (trenta) giorni. In mancanza di formale riscontro le modifiche ed i costi conseguenti si intenderanno approvati.

Art. 5 - Carta della qualità dei servizi

- 1) La Società è obbligata ad erogare i servizi nel rispetto dei principi di eguaglianza, d'imparzialità e continuità, di partecipazione e di tutela delle esigenze degli utenti e a garantire il raggiungimento degli obiettivi d'efficienza, efficacia ed economicità.
- 2) La Società è obbligata a predisporre, entro tre mesi dalla stipula del Contratto di servizio, la Carta dei servizi che dovrà includere le informazioni di cui all'art.2, comma 461, della Legge 24/12/2007 n.244.
- 3) La Carta dei servizi, prima della sua adozione, dovrà essere trasmessa al Comune, alle Associazioni degli utenti le-



galmente costituite, alle associazioni imprenditoriali interessate, per la preliminare verifica dei suoi contenuti e per valutarne la conformità alla normativa vigente.

4) Il termine fissato per la presentazione delle osservazioni e/o proposte da parte dei soggetti di cui al precedente capoverso non potrà essere inferiore a mesi 2 (due) e l'adozione e pubblicazione della carta dovrà avvenire nei 2 (due) mesi successivi

5) La Società, al fine di consentire al Comune il monitoraggio permanente dei reclami, trasmetterà alla struttura centrale competente al controllo sul contratto di servizio report trimestrale contenente ad esempio:

- l'indicazione delle tipologie di comunicazioni ricevute (reclami, suggerimenti, segnalazioni);
- gli argomenti oggetto delle comunicazioni;
- le modalità con le quali il cittadino ha comunicato con l'azienda;
- la quantità di reclami ricevuti ed evasi con l'indicazione dei tempi;
- l'esito dei reclami.

6) La Società è obbligata a svolgere indagini annuali sulla percezione della qualità e quantità dei servizi erogati in base alle esigenze degli utenti interessati, con particolare riferimento ai tempi e modalità della raccolta differenziata. Gli esiti di tali indagini periodiche saranno trasmessi al

Comune, alle associazioni dei consumatori ed alle associazioni di cittadini riconosciute dal Comune di Napoli.

7) La Carta dei servizi dovrà essere aggiornata in coerenza con le prestazioni come eventualmente ridefinite negli atti di programmazione tecnico economica di cui all'art. 8 anche sulla scorta degli esiti della sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi fra Comune, Società e associazioni dei consumatori, che sarà indetta dalla struttura comunale centrale competente al controllo sulla esecuzione del contratto di servizio.

8) La Carta dei servizi dovrà essere pubblicata in formato elettronico sul sito della Società ed inviata, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, al Comune che ne curerà la trasmissione all'URP centrale e, tramite quest'ultimo, agli URP municipali.

TITOLO TERZO

Servizi erogati

Art. 6 - Servizi oggetto del contratto

1) La Società eroga i servizi di igiene urbana indicati dal successivo comma del presente articolo, come specificati e secondo le modalità esecutive descritte nelle schede tecniche ed economiche che, riportate in allegato col n. 1) al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, risultano denominate come segue:

a) Schede di definizione tecnica dei servizi



- b) Schede di definizione tecnica delle modalità operative
- c) Schede di definizione tecnica dei costi del personale, degli automezzi e delle attrezzature
- d) Schede di dimensionamento tecnico e di definizione tecnica di costo dei servizi
- e) Scheda economica del costo del servizio di igiene ambientale.

2) I servizi sono di seguito elencati:

- a) gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, come individuati dal Regolamento comunale vigente, sia in forma indifferenziata che differenziata da intendersi nelle sue varie fasi di raccolta, trasporto, e conferimento per l'avvio al recupero o allo smaltimento;
- b) raccolta, trasporto e avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi: pile esauste, farmaci scaduti e siringhe;
- c) attività di spazzamento, lavaggio e diserbo di piazze, strade e altri luoghi pubblici e/o soggetti ad uso pubblico come individuate dal Regolamento comunale vigente;
- d) rimozione, trasporto e l'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, abbandonati su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi i poteri e gli obblighi connessi al regime proprietario delle strade urbane statali, regionali e provinciali esterne al centro

abitato e delle strade extra urbane statali, regionali e provinciali sia esterne che interne al centro abitato nei termini di cui alla scheda n. 22;

- e) gestione dei Centri di Raccolta;
- f) gestione delle aree di trasferimento;
- g) servizi di comunicazione all'utenza e di informazione ambientale.

Art. 7 - Gestione di altri servizi

La Società può altresì svolgere servizi di gestione di rifiuti speciali non assimilati con onere a carico dei produttori di tali rifiuti ed altri servizi non rientranti nella privata ma previsti nel suo oggetto sociale.

Il Comune di Napoli, nell'esercizio dei poteri del controllo analogo, come da statuto e con la sottoscrizione del presente atto, esprime pieno e preventivo consenso all'esercizio di dette attività da parte della Società.

Art. 8 - Atti di programmazione tecnico - economica

- 1) Per l'anno 2013 le modalità esecutive di gestione dei servizi di igiene urbana sono approvate dal Comune contestualmente allo schema di contratto.
- 2) La Società provvederà ad aggiornare analiticamente i servizi di cui al precedente articolo 6, mediante la revisione delle schede tecniche ed economiche.
- 3) Le proposte di aggiornamento degli atti di programmazione tecnico economica di cui al precedente comma saranno trasmesse



si al Comune entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza. Tali atti dovranno essere negoziati tra le parti e successivamente adottati dal Comune in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4) La Società provvederà, a preventivo, a comunicare i quantitativi stimati dei rifiuti residuali onde consentire al Comune la determinazione dei costi di trattamento finale.

5) La Società è autorizzata a proseguire per l'anno successivo nell'erogazione dei servizi in atto al 31 dicembre fino all'approvazione degli atti di programmazione tecnico economica di cui ai precedenti commi del presente articolo.

6) La società predisporrà il proprio piano industriale con il relativo piano degli investimenti in funzione degli obiettivi previsti entro 3 (tre) mesi dalla stipula del contratto. In funzione degli sviluppi del quadro normativo regionale relativamente al ciclo integrato dei rifiuti ed ai compiti che il Comune affiderà alla Società, il piano industriale e il relativo piano degli investimenti verranno adeguatamente aggiornati.

Art. 9 - Variazioni temporanee dei servizi


1) La struttura comunale competente al controllo sul presente contratto può richiedere alla Società di introdurre variazioni temporanee dei servizi in relazione ad eventi non previsti e non prevedibili al momento dell'approvazione degli atti di programmazione tecnico economica.

2) Nel caso di eventi non previsti e non prevedibili anche la società può apportare variazioni temporanee ai servizi e alle modalità esecutive indicate negli atti di programmazione tecnico economica di cui al precedente art. 6.

3) Le variazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere oggetto di reciproca, sollecita e motivata comunicazione tra la struttura comunale competente al controllo sulla esecuzione del presente contratto e la Società.

4) La variazione dei servizi di cui al presente articolo, poiché non può comportare aumento del costo complessivo, determinerà la compensazione con altri servizi programmati.

5) Al momento dell'attivazione della variazione dei servizi già programmati, la Società è tenuta ad informare oltre che il Comune, anche gli utenti, in modo adeguato e puntuale, precisando le modalità temporanee di esecuzione dei servizi.



Art. 10 - Regime economico dei servizi

Le schede tecniche ed economiche di cui all'art. 6 riportano il regime economico a cui risulta sottoposto il servizio ivi descritto.

Le tipologie previste sono le seguenti:

- a) Servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo globale;
- b) Servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo globale fino al limite stabilito nella scheda di costo. Oltre tale limite (budget predefinito) il servizio ulteriore sarà reso solo a pagamento. In tal caso la società produce preventivo

tecnico-economico ed è tenuta all'avvio delle attività funzionali alla esecuzione del servizio ulteriore a partire dal momento in cui le sarà comunicata la formale autorizzazione unitamente alla determinazione amministrativa da cui risulti il relativo impegno di spesa del Comune,

c) Servizi il cui costo non è compreso nel corrispettivo globale e possono essere resi solo a pagamento. In tal caso la società produce preventivo tecnico-economico ed è tenuta alla esecuzione del servizio a partire dal momento in cui le sarà comunicata la formale autorizzazione unitamente alla determinazione amministrativa da cui risulti il relativo impegno di spesa del Comune.

Art. 11 - Servizi a richiesta

1) Le spese per tutti i servizi a richiesta, non previsti negli atti di programmazione tecnico economica e non espressamente riportati nelle schede tecniche ed economiche, sono liquidate sulla scorta delle tariffe analiticamente determinate nella scheda di cui al punto c) del comma 1 dell'articolo 6.

2) La Società su richiesta della competente struttura comunale interverrà per la rimozione e l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree private nonché su aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico come da Regolamento comunale vigente.

3) La Società effettuerà le attività di raccolta e spazzamento in caso di manifestazioni o eventi promossi o organizzati

dall'Amministrazione Comunale.

4) I servizi di cui ai punti n. 2 e 3 che precedono sono sottoposti al regime economico di cui al punto c) dell'articolo 10 che precede.

Art. 12 - Altri soggetti attuatori

1) Al fine di perseguire l'economicità, l'efficienza, la sicurezza e la qualità nella gestione del servizio, la Società può avvalersi di soggetti terzi nel rispetto delle norme vigenti, a seguito di dichiarazione di impossibilità alla gestione diretta, rimanendo comunque titolare delle responsabilità e degli obblighi derivanti dal presente contratto.

2) Dovranno comunque essere sempre garantiti nell'esecuzione dei servizi affidati a terzi le modalità esecutive e gli standard qualitativi previsti dal presente contratto. Dovrà inoltre esserne prevista la decadenza in caso venga meno il contratto di servizio.

3) E' fatto divieto alla Società di cedere o subconcedere a terzi il presente contratto.

TITOLO QUARTO

Obblighi delle parti

Art. 13 - Obblighi del Comune

1) Il Comune adotta tutte le misure idonee a consentire l'efficace svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e che possano contribuire ad una maggiore efficacia ed efficienza delle attività della Società e si obbliga al rispetto



di quanto stabilito a suo carico nelle schede di definizione tecnica dei servizi.

2) Il Comune adotta tutti i provvedimenti, compresi nell'ambito della propria competenza, funzionali ad agevolare l'espletamento del servizio da parte della Società, con particolare riferimento alla viabilità, alla vigilanza sul territorio e al rispetto da parte degli utenti delle regole fissate per la fruizione dei servizi.

3) Il Comune adotta ordinanze ed impone i comportamenti, le limitazioni e le prescrizioni che si rendono necessarie, anche su richiesta o segnalazione della Società, per una corretta esecuzione del servizio.

4) Il Comune collabora con la Società per la risoluzione di problematiche tecniche e giuridiche connesse alla corretta esecuzione del servizio.

5) Il Comune comunicherà alla Società, ai fini dell'operatività del sistema dei controlli definito nel presente contratto, la attivazione della struttura comunale centrale, titolare del procedimento di controllo.

Art. 14 - Obblighi della Società

1) La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per gli eventuali danni derivanti dalla attività di servizio e si impegna a mantenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da inadempimento contrattuale.

2) La Società garantisce al personale dipendente il rispetto dei contratti di lavoro e della vigente normativa in materia di previdenza e assicurazione obbligatoria e di igiene e sicurezza sul lavoro previa concertazione con i Sindacati maggiormente rappresentati in campo nazionale.

3) La Società, in quanto società a totale partecipazione del Comune di Napoli, nel reclutamento del personale e nel conferimento degli incarichi, adotta criteri contenuti nella deliberazione di GC n. 671 del 31/08/2012.

4) La Società si impegna ad eseguire tutti i servizi previsti nel presente contratto secondo le modalità e le frequenze stabilite negli atti di programmazione tecnico economica di cui al precedente art. 6.


5) La Società si obbliga a comunicare al Comune i seguenti dati con la frequenza che sarà convenuta:

a) gli indici generali relativi al rispetto dei livelli del servizio,

b) i quantitativi mensili di rifiuti urbani ed assimilati, suddivisi per frazioni di materiale, conferiti ai soggetti autorizzati in relazione alle diverse tipologie di rifiuto,

c) la quantità dei rifiuti speciali non assimilati raccolti sul territorio comunale a seguito di specifica convenzione con i produttori,

d) la quantità dei servizi erogati ai terzi in base all'art. 7 del presente contratto e al Comune a pagamento,



- e) report delle variazioni ai servizi di cui all'art. 9 del presente contratto,
- f) il report dei servizi erogati a budget di cui al punto b) dell'art. 10,
- g) e con frequenza annuale il report di cui al comma 6) dell'art. 5.

Art. 15 - Controlli

- 1) La Società provvederà, tramite i propri uffici, a verificare l'andamento nel tempo dei servizi nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto.
- 2) Il Comune tramite la competente struttura comunale a ciò deputata controlla il servizio, direttamente o indirettamente, ai sensi delle disposizioni vigenti e in particolare effettua verifiche circa:
- la regolare esecuzione di tutti i servizi e prestazioni come definiti nel presente contratto e nella Carta di qualità dei servizi e di quelli di cui ai precedenti articoli 9 e 11;
 - il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dagli atti di programmazione tecnico economica dei servizi di cui all'art. 6 del presente contratto;
 - il rispetto dei diritti degli utenti secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla Carta di qualità dei servizi.
- 3) Il Comune, al fine di assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto del presente contratto, degli atti di

programmazione tecnico economica di cui all'art. 6 dello stesso e della Carta dei servizi, può effettuare in qualsiasi momento, tramite il personale della competente struttura comunale, visite ed ispezioni.

4) Il Comune potrà verificare le operazioni di pesatura di cui al Regolamento comunale vigente e la veridicità dei dati comunicati dalla Società di cui al comma 5) del precedente art. 14.

5) La Società si obbliga a prestare al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui ai punti che precedono.

6) Il Comune istituisce una sessione annuale di verifica dei servizi di igiene urbana alla quale partecipano, oltre al Comune, il Presidente della Commissione Ambiente, la Società, le associazioni dei consumatori e quelle di cittadini riconosciute dal Comune di Napoli.

7) La sessione di cui al comma precedente è indetta dalla struttura comunale centrale competente al controllo sulla esecuzione del presente contratto.



Art. 16 - Irregolarità del servizio

1) L'erogazione dei servizi da parte della società non può essere interrotta né sospesa salvo cause di forza maggiore o nei casi disposti dalle Autorità competenti per motivi di ordine, sicurezza pubblica e viabilità.

2) Eventuali periodi di rallentamento delle attività di rac-

colta o sospensione dei servizi programmati, per causa non imputabile alla Società, dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune con l'indicazione dettagliata delle cause che rendono impossibile il regolare svolgimento del servizio o necessaria la sospensione.

3) La Società, nella comunicazione di cui al precedente comma 2, laddove la sospensione si protragga per più di 24 (ventiquattro) ore, provvederà ad indicare il programma minimo di erogazione dei servizi che saranno comunque garantiti.

4) Le irregolarità e/o sospensioni di cui al presente articolo non verranno considerate ai fini dei controlli sulla qualità dei servizi di cui al successivo art. 18.

Art. 17 - Procedure di contestazione e penalità

1) Qualora in occasione delle verifiche e dei controlli di cui al precedente art. 15 venisse accertata una difformità nell'effettuazione del servizio così come programmato negli atti di cui all'articolo 8), potrà essere attivata la seguente procedura:

a) l'addetto della struttura comunale preposta al controllo provvederà a contattare immediatamente il responsabile territoriale della Società per la comunicazione della difformità accertata;

b) la difformità accertata, opportunamente circostanziata, viene formalmente trasmessa alla Società a mezzo telefax e/o posta elettronica;

c) la società entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione è tenuta a motivare la mancata corretta effettuazione del servizio;

d) la comunicazione obbliga in tutti i casi la Società all'adempimento entro 24 (ventiquattro) ore della prestazione se non eseguita;

e) in caso di ulteriore mancato adempimento della prestazione o in caso di mancato accoglimento da parte della competente struttura di controllo delle giustificazioni fornite dalla Società per 3 (tre) inadempimenti, verrà trasmessa una regolare contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o pec, alla quale la Società potrà fornire, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione, le proprie controdeduzioni e/o osservazioni con lo stesso mezzo;

f) nel caso le stesse non siano accolte, la competente struttura di controllo comunicherà alla Società, entro i successivi 15 (quindici) giorni, la conclusione del procedimento di contestazione e l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 2) al presente contratto formante parte integrante e sostanziale dello stesso. Le penalità saranno trattenute sull'importo del corrispettivo in liquidazione nel mese successivo a quello della comunicazione di conclusione del procedimento.

2) La procedura per l'irrogazione delle penalità potrà essere applicata anche in caso di mancato rispetto degli adempimenti



di cui al comma 5 dell'art. 14 del presente contratto. In tal caso, decorso infruttuosamente il termine prescritto per gli adempimenti, se la Società non adempie nel termine di 3 (tre) giorni dalla segnalazione, la struttura centrale competente al controllo sulla esecuzione del contratto di servizio procederà direttamente alla contestazione di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo.

TITOLO QUINTO

Qualità dei servizi

Art. 18 - Qualità dei servizi

- 1) La Società, nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, è soggetta a controlli sulla qualità complessiva dei servizi erogati.
- 2) A tal fine è prevista l'attivazione di un sistema indicatore, da definirsi in accordo tra le parti entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, basato sulla osservazione delle seguenti tipologie principali di servizio fornite dalla Società:
 - a) servizio di raccolta differenziata delle frazioni cartacee, del vetro, della plastica e alluminio e della frazione organica;
 - b) servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su appuntamento;
 - c) servizio di raccolta della frazione residuale;
 - d) il servizio di igiene del suolo.

TITOLO SESTO

Determinazione del corrispettivo

Art. 19 - Corrispettivo

1) Per l'espletamento dei servizi di cui ai punti a) e b) del precedente art. 10 il Comune ha corrisposto alla Società per l'anno 2013 un corrispettivo globale di euro 187.603.280,00 (centottantasettemilioneiseicentotremiladuecentottanta virgola zero zero), comprensivo di I.V.A.. Tale costo deriva dal piano economico e finanziario così come approvato in consiglio comunale il 16 settembre 2013.

Costo ASIA	€ 167.356.992,00
I.V.A.....	€ 16.735.699,00
Costo ASIA IVA incluso.....	€ 184.092.691,00
a deconto ricavi da RD.....	-€ 4.236.945,00
a deconto gestione straordinaria.....	-€ 2.290.663,00
Gestione finanziaria	€ 5.259.066,00
IRAP	€ 4.779.131,00
Costo contratto di servizio.....	€ 187.603.280,00.

2) Il corrispettivo globale per i servizi di cui al precedente comma è stato frazionato in 12 (dodici) pagamenti mensili di pari importo da effettuarsi a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della o delle fatture emesse a copertura dell'importo mensile, al protocollo del Servizio comunale competente per gli adempimenti di natura economico-finanziaria connessi al contratto. Dal corrispettivo globale determinato



ai sensi del comma 1, sono stati detratti gli importi mensili pagati alla società sino al momento della sottoscrizione del presente contratto.

3) I corrispettivi dei servizi a richiesta e di quelli resi oltre il budget predefinito come da punti b) e c) dell'art. 10 del presente contratto saranno pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo del Servizio comunale che ha autorizzato la prestazione e assunto l'impegno di spesa.

4) Per gli anni successivi il corrispettivo sarà definito sulla scorta dell'aggiornamento degli atti di programmazione tecnico economica prodotti dalla Società entro il 30 novembre ai sensi del precedente art.8 e definiti fra le parti.

Art. 20 - Equilibrio economico-finanziario

1) I termini e le condizioni del presente contratto dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione per l'intera durata contrattuale. La società potrà, in qualsiasi momento, chiedere il riequilibrio delle condizioni contrattuali dandone comunicazione al Comune mediante adeguate e circostanziate giustificazioni. Di tale necessità, opportunamente riscontrate, il Comune terrà conto nella predisposizione del bilancio di previsione.

2) In ogni caso i costi inseriti nelle schede tecniche ed economiche saranno annualmente adeguati sulla base dei seguenti criteri:

a) relativamente al costo della manodopera il valore sarà adeguato all'incremento medio percentuale, desumibile dalle tabelle del CCNL FEDERAMBIENTE depositate c/o il Ministero del Lavoro, vigenti al momento dell'adeguamento, della media ponderata della paga oraria di un operaio operatore ecologico di 2° livello, di un operaio di 3° livello, di un operaio di 4° livello e di un operaio 4° livello - "caposquadra". La ponderazione è basata sul numero di dipendenti appartenenti a ciascuno dei livelli sopraindicati;

b) relativamente al costo degli automezzi, ed a quello delle attrezzature, il valore sarà adeguato ricorrendo all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività - capitolo trasporti - indice 0702 - spese di esercizio mezzi di trasporto rilevato dall'ISTAT, relativo all'anno precedente.

Art. 21 - Ricavi da vendita di materiali

- 1) La Società può stipulare contratti commerciali per la collocazione dei materiali riutilizzabili o riciclabili.
- 2) I ricavi derivanti dalla vendita di materiali da parte della Società, direttamente collegabili con le attività regolate dal presente contratto, sono di pertinenza della Società stessa e concorrono alla determinazione del corrispettivo annuale.
- 3) La Società provvederà ad incassare e fatturare per conto del Comune i corrispettivi per la raccolta e comunque gli in-



troiti previsti dai singoli Consorzi di filiera del Consorzio CONAI e Consorzi obbligatori nazionali similari, nonché da contratti di cessione dei rifiuti stipulati con altri soggetti. A tal fine con la stipula del presente atto il Comune di Napoli conferisce alla Società espressa delega alla sottoscrizione dei relativi contratti e convenzioni nonché alla fatturazione e all'incasso dei corrispettivi che ne derivino oltreché autorizzazione alla sub delega per l'incasso degli introiti erogati dai consorzi obbligatori di filiera. I contratti stipulati con altri soggetti possono essere sottoposti a controllo dalla apposita già istituita Commissione Trasparenza del Consiglio Comunale.

TITOLO SETTIMO

Norme finali

Art. 22 - Clausola di adeguamento dinamico

Il presente contratto si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e locale.

Art. 23 - Registrazione

Le spese del presente atto sono a carico di "AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.p.A.".

Il presente atto è soggetto ad I.V.A. e, pertanto, sconta l'imposta fissa di registro.

Art. 24 - Clausole contrattuali

Qualora l'amministrazione comunale si trovi in condizioni di deficitarietà strutturale, dichiarazione di dissesto o sfora-

mento del parametro del 50% (cinquanta per cento) del rapporto spesa del personale/spesa corrente anche in applicazione dell'articolo 18 comma 2bis del D.L. 112/2008, si applicano automaticamente alla società ASIA le seguenti disposizioni:

- a) Divieto di assunzione e di rinnovo dei contratti a qualsiasi titolo;
- b) Revoca della contrattazione di secondo livello in essere;
- c) Blocco di tutti i miglioramenti contrattuali, promozioni e premi di produzione;
- d) Erogazione degli istituti del salario accessorio solo per prestazioni indispensabili ed urgenti.

Art. 25 - Foro competente

Per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sarà competente il Foro di Napoli.

A tale articolato, così come approvato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 21/11/2013, si aggiungono, a cura del Servizio Autonomo CUAG Area Gare Forniture e Servizi, i seguenti ulteriori articoli che, unitamente a quanto articolato in premessa, concludono l'istruttoria di competenza:

Art. 26 - Dichiarazioni

Il costituito dottor Raffaele DEL GIUDICE, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 23 febbraio 1967, nella qualità di legale rappresentante nonché di Amministratore Unico della A.S.I.A. - Napoli S.p.A. dichiara di aver preso visione di tutti gli at-



ti relativi all'appalto, nessuno escluso od eccettuato e di accettarli pienamente, senza riserva od eccezione di sorta, espressamente accettando i patti e le condizioni contenuti nella Deliberazioni con tutti i loro allegati e che nella qualità dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare in uno con le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 27 - Finanziamento

Si dà atto che le opere di che trattasi sono finanziate con oneri posti a carico del Bilancio Comunale, come si evince dai provvedimenti su indicati.

Art. 28 - Antimafia

Ai fini della informativa prefettizia, per il presente contratto non é richiesta alcuna certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, co. 3, lett. b, D.Lgs 159/2011;

Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La A.S.I.A. - Napoli S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 30 - Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune

di Napoli (art. 17)

La A.S.I.A. - Napoli S.p.A attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Napoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la stessa sia stata interessata.

Si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 co. 16 del DLgs. 165/2001.

Art. - 31 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune

di Napoli (art. 2 co. 3)

Si da atto che al presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ex art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014.

Art. - 32

Per espressa volontà dei comparenti tutti gli atti e documenti, richiamati nel presente contratto, seppur non materialmente allegati, sono dagli stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti integranti formali e sostanziali del presente atto ed accettati in ogni loro parte. Le parti reciprocamente danno atto e dichiarano di ben conoscere e confermare i documenti riportati in allegato al presente contratto, sui



quali appongono la propria sigla di firma.

Si precisa che il Dirigente del Servizio Autonomo C.U.A.G.,
Gare Forniture e Servizi avv. Rossana Lizzi, ha espresso parere favorevole per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art.10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza dello stesso Servizio Autonomo CUAG.

I costituiti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ai sensi di legge e completato a mano da me notaio in facciate trentotto di fogli dieci.

Sottoscritto alle ore 10,45.

Firmato: **SALZANO VINCENZO - DEL GIUDICE RAFFAELE - NOTAIO**

PAOLO MORELLI